



Autorità Portuale
Livorno

Autorità Portuale di Livorno

Ordinanza n. 13/2006

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno:

- Vista** la precedente ordinanza n. 3 del 29/01/06 dell'Autorità Portuale, di interdizione delle zone di banchina degli accosti 33 e 34 del Canale Industriale al transito ed alla sosta di merci, mezzi e persone, salvo quelle direttamente interessate alle operazioni di ormeggio /disormeggio delle navi ivi destinate, ed alle relative operazioni commerciali;
- Visto** l'atto di concessione Rep. n. 60/02 in data 02/07/02 con il quale l'accosto n. 34 e la retrostante area sono state affidate in concessione alla Società Grandi Molini Italiani SpA;
- Vista** la comunicazione del 15/02/06 della Soc. Grandi Molini Italiani SpA, assunta al protocollo al n. 1036 del 16/02/06, con la quale la Società medesima nel segnalare di aver ultimato i lavori di saturazione dello sgrotto sulla banchina dell'accosto 34, ritiene di aver rimosso i motivi di interdizione di cui alla succitata ordinanza;
- Vista** la nota prot. int. n. 170 del 06/03/06 del Dirigente Tecnico dell'Autorità Portuale con la quale viene comunicato che possono considerarsi superate le prescrizioni di cui alla succitata ordinanza, limitatamente al tratto di banchina dell'accosto n. 34 in concessione alla Soc. Grandi Molini Italiani SpA;
- Verificato** che gli interventi eseguiti hanno, ad oggi, confermato la cessazione dei fenomeni di sgrottamento del piazzale retrostante la banchina dell'accosto 34;
- Considerata** la necessità di procedere ad un aggiornamento dell'ordinanza n. 3 del 29/01/06 in considerazione degli interventi di riparazione eseguiti dal concessionario;
- Visto** l'art. 6 della legge 84/94 e l'art. 30 del Codice della Navigazione;

ORDINA

- Art. 1** Con decorrenza immediata e limitatamente alla banchina dell'accosto 34, in concessione alla Soc. Grandi Molini Italiani SpA, del Canale Industriale, cessano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 3/2006 del 29/01/06.
- Art. 2** Rimangono in vigore le prescrizioni della succitata ordinanza per il tratto di banchina dell'accosto 33 del Canale Industriale in concessione alla Soc. Leghorn Forest Terminal.
- Art. 3** I trasgressori saranno puniti, qualora non si configuri diverso e più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.
- Art. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ

Livorno, li

05 GIU. 2006